

(N. 1843)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SIGNORI e SCEVAROLLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MARZO 1982

Modifiche alla legge 3 giugno 1981, n. 308, concernente norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 3 giugno 1981, n. 308, che prevede norme a favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, caduti in servizio e dei loro superstiti, contiene delle evidenti disparità di trattamento.

Infatti, l'articolo 3 della predetta legge, che disciplina la pensione spettante alle vedove e agli orfani dei caduti, appartenenti alle menzionate categorie, dispone un trattamento più favorevole a favore dei figli e delle mogli dei deceduti in « servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso ».

Ora, non si vedono le ragioni per cui solo questi soggetti debbano godere di un trattamento privilegiato e non anche i figli e le mogli di coloro che sono deceduti « per morte violenta in servizio e per ragioni di servizio ».

L'estensione di siffatto trattamento è sollecitata dall'identica *ratio* che ricorre nelle due fattispecie rammentate: i figli e le mogli di coloro che sono morti per cause violente in servizio e per causa di servizio sono, infatti, dal punto di vista concreto, assimilabili ai figli e al coniuge di chi è deceduto in servizio d'ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso. In entrambi i casi, invero, può dirsi che il decesso sia avvenuto per ragioni connesse all'espletamento di un servizio d'ordine pubblico.

D'altra parte, da un'attenta lettura della legge n. 308 del 1981 non è difficile arguire che la sua emanazione è connessa con il triste fenomeno (diffusissimo al momento attuale) per cui giornalmente soggetti, appartenenti alle Forze dell'ordine, vengono uccisi nell'espletamento delle proprie funzioni.

Orbene, se questa è la funzione della legge in esame, non si vede perchè i benefici in

essa previsti vengano ricollegati ad una fattispecie rigidamente individuata qual è, appunto, quella contenuta nel predetto articolo 3. In questo caso sarebbe più opportuno, dunque, ricorrere ad una normativa per « clausole generali », più flessibile, che si presti, pertanto, ad essere adattata con più facilità ai casi concreti. Sono questi i motivi, che ci inducono a chiedere che la formula, contenuta nel rammentato articolo 3, venga mutata con una che ricollegli i benefici previsti nella legge n. 308 del 1981 al decesso avvenuto per morte violenta nell'esercizio e per ragioni connesse all'esercizio delle proprie funzioni. Le nostre, d'altra parte, non sono preoccupazioni astratte, essendo esse nate dietro ripetute sollecitazioni dei soggetti interessati.

La legge, di cui si chiede la parziale modifica, contiene, poi, una norma di dubbia

legittimità costituzionale. Si tratta dell'articolo 7, che limita i benefici, previsti dalle disposizioni precedenti, a partire dalla data del 1° gennaio 1979. Si viene così a creare una disparità di trattamento, in contrasto con i principi di uguaglianza formale e sostanziale, in quanto codesta disparità non è ricollegata a fattori di carattere oggettivo, ma unicamente a fattori di ordine temporale, che per definizione non possono giustificare il trattamento differenziato di situazioni concrete identiche.

Dunque, a noi pare che sussistano non solo ragioni di opportunità politica a consigliare una sollecita modifica della legge in esame, ma, come abbiamo tentato di dimostrare, anche motivi di ordine giuridico-costituzionale. Per questi motivi, pertanto, auspichiamo una sollecita approvazione del presente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Il primo comma dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, è sostituito dal seguente:

« La pensione spettante in base alle vigenti disposizioni alle vedove e agli orfani degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo forestale dello Stato, deceduti per morte violenta in servizio e per ragioni di servizio, è stabilita in misura pari al trattamento complessivo di attività percepita dal congiunto all'epoca del decesso o, qualora più favorevole, in misura pari al trattamento complessivo di attività del grado immediatamente superiore a quello rivestito dal congiunto all'epoca del decesso, ivi compresi gli emolumenti pensionabili, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale, che sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati ».

**Art. 2.**

L'articolo 7 della legge 3 giugno 1981, n. 308, è abrogato.

**Art. 3.**

Al maggiore onere finanziario, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede, per l'anno finanziario 1982, mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

**Art. 4.**

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.